

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-344 del 25/01/2019
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarità della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con manufatto di scarico in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Rimini (RN). Procedimento RN97T0001/18RN01 - Concessionario: Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c..
Proposta	n. PDET-AMB-2019-347 del 24/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo con cambio di titolarità della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con manufatto di scarico in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Rimini (RN). **Procedimento RN97T0001/18RN01** - Concessionario: Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale di Arpae, come proposto nelle determinazioni dirigenziali del Direttore Generale di Arpae n 70/2018 e n. 90/2018;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 5548 del 19/06/2009 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 31/07/2016, alla Soc. Tonelli Marmi s.n.c. (C.F. 02281250403) con sede in Rimini Via Tonale 47, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con un manufatto di scarico di acque bianche, cui confluisce una condotta del diametro Ø 300 mm. insistente su area demaniale per una lunghezza di 18,00 m., in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al foglio 64 antistante la particella 626 - **Procedimento RN97T0001**;

DATO ATTO che con la concessione n. 5548 del 19/06/2009 è stato determinato in €. 300,00 (euro trecento/00) il canone annuo di concessione;

VISTO

- l'istanza pervenuta in data 01/02/2018, registrata al prot. Arpae PGRN/2018/1005 del 02/02/2018, con cui il Sig. Tonelli Maurizio, Legale Rappresentante della Soc. Tonelli Marmi s.n.c., ha chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione;
- la successiva istanza pervenuta in data 21/02/2018, registrata al prot. Arpae PGRN/2018/1714 del 22/02/2018, con cui il Sig. Pasquinelli Andrea, Legale Rappresentante della Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c. (C.F. 04308500406), con sede in Rimini Via Tonale 47, ha chiesto di poter subentrare nella predetta concessione in quanto ha stipulato con la Soc. Tonelli Marmi s.n.c. contratto di affitto, con effetto dal giorno 01/02/2018, della azienda *"corrente in Rimini (RN) alla Via Tonale n. 47, esercente, in via prevalente, l'attività di lavorazione e commercio di marmi..."*, così come risulta da copia del contratto di affitto di azienda registrato a Rimini il 05/02/2018 al num. 1096 serie 1T ed allegato alla domanda di subentro;
- la copia del contratto d'affitto d'azienda sopra specificato, ed in particolare l'art. 4 in cui la soc. concedente *"presta il proprio consenso e si impegna ad intervenire presso gli uffici competente per consentire la volturazione di dette licenze, autorizzazioni e concessioni a favore della parte affittuaria"*;

CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, l'istanza di rinnovo presentata oltre il termine di scadenza della concessione, con l'occupazione dell'area che non ha subito modifiche né interruzioni, può essere considerata a regolarizzazione dell'occupazione intercorsa tra la scadenza della concessione e la presentazione della stessa istanza;

VERIFICATO che la Soc. Tonelli Marmi s.n.c. per la concessione n. 5548 del 19/06/2009 ha versato i canoni annui fino al 31/12/2017, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 36 del 21/02/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio con nota PGRN/2018/2348 del 13/03/2018 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1561 del 09/05/2018, trasmessa con nota prot. PC/2018/21553 del 16/05/2018 e registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/4599, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni che sono state recepite nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 163,50 (euro centosessantatre/50) per anno solare, così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che l'importo dovuto dalla Soc. Tonelli Marmi s.n.c. per il periodo dal 1 al 31 gennaio 2018 (una mensilità) è pari ad €. 13,63 (euro tredici/63);
- che l'importo dovuto dalla Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c. per il periodo dal 1 febbraio al 31 dicembre 2018 (undici mensilità) è pari ad €. 149,87 (centoquarantanove/87);
- che il deposito cauzionale di €. 300,00, versato dalla Soc. Tonelli Marmi s.n.c. alla Regione in data 19/04/2007, a garanzia degli obblighi della concessione n. 5548/2009 può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione, ai sensi di quanto dichiarato dal Sig. Tonelli Maurizio, Legale Rappresentante della Soc. Tonelli Marmi s.n.c., con nota del 19/9/2018 registrata al prot. Arpae PGRN/2018/9097.
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota di prot. PGRN/2018/9181 del 21/9/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il Rappresentante Legale della Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c. lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2019/7926 del 17/1/2019;

DATO ATTO, altresì, che:

- la Soc. Tonelli Marmi s.n.c ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 28/02/2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria per il procedimento di rinnovo, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- la Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-

Romagna, eseguito in data 28/02/2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria per il procedimento di subentro, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

- la Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 13,63 (euro tredici/63), quale canone per per il mese di gennaio 2018 e dell'importo di €. 149,87 (centoquarantanove/87) quale canone per il periodo dal 1 febbraio al 31 dicembre 2018, eseguiti in data 11/12/2018 sul C.C.P. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, ;

DATO ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale presentata dalla Soc. Tonelli Marmi s.n.c, per una durata non superiore ad anni 12, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, e di poter altresì accogliere la richiesta di subentro nella concessione presentata dalla Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c.;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare, con cambio di titolarità, alla Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c. (C.F. 04308500406), con sede in Rimini Via Tonale 47, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con un manufatto di scarico di acque bianche, cui confluisce una condotta del diametro Ø 300 mm. insistente su area demaniale per una lunghezza di 18,00 m., in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al foglio 64 antistante la particella 626. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione n. 5548 del 19/06/2009 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/08/2016 e avrà durata sino al 31/12/2027;
5. di stabilire il canone annuo in €. 163,50 (euro centosessantatré/50). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;

7. di dare atto che sono stati versati i canoni annui fino al 31/12/2018;
8. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 300,00 (euro trecento/00), versato in data 19/4/2007;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo con cambio di titolarità della concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco & C. s.n.c. (C.F. 04308500406) in seguito indicato come "Concessionario". **Procedimento: RN97T0001/18RN01.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico con un manufatto di scarico di acque bianche, cui confluisce una condotta del diametro Ø 300 mm. insistente su area demaniale per una lunghezza di 18,00 m., in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al foglio 64 antistante la particella 626. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione n. 5548 del 19/6/2009 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 01/8/2016 e avrà durata sino al 31/12/2027;. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza.**

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 163,50 (euro centosessantatré/50) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1561 del 9/5/2018, di seguito riportate:

1. *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
4. *Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*

INOLTRE

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle*

imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 3. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 4. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 7. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.